

COMUNE DI RIOLUNATO

PROVINCIA DI MODENA

* * *

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 DEL 30.12.2010

PROT. N. _____

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili – Approvazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2011.

L'anno **duemiladieci**, addì **trenta** del mese di **Dicembre** alle ore **18:37** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

| | | |
|---------------------------|--------------------|-----------------|
| CARGIOLI GIANCARLO | SINDACO | PRESENTE |
| FIORENZA DAVIDE | CONSIGLIERE | PRESENTE |
| CONTRI GABRIELE | CONSIGLIERE | PRESENTE |
| MANFREDINI ORIANA | CONSIGLIERE | PRESENTE |
| ROCCHI MARCO | CONSIGLIERE | ASSENTE |
| PIACENTINI ALBERTO | CONSIGLIERE | PRESENTE |
| CONTRI SABRINA | CONSIGLIERE | ASSENTE |
| BONUCCHI SERGIO | CONSIGLIERE | PRESENTE |
| SCARUFFI OSVALDO | CONSIGLIERE | PRESENTE |
| FRAULINI ELIA | CONSIGLIERE | PRESENTE |
| GESTRI ANGELO | CONSIGLIERE | PRESENTE |
| POLLASTRI RENZO | CONSIGLIERE | PRESENTE |
| BIONDI ROBERTO | CONSIGLIERE | ASSENTE |

PRESENTI N. **10** ASSENTI N. **3**

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giovanelli Giampaolo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Cargioli Giancarlo, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Verbale n° 34 del 30.12.2010

Oggetto: Imposta comunale sugli immobili: approvazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2011 .

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto:

- la Legge n. 421/1992 contenente la delega al governo per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
- il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'istituzione, a decorrere dall'anno 1993, dell'imposta comunale sugli immobili;
- la Circolare del Ministero delle Finanze 14.06.1993 n. 9 e dato atto che i terreni agricoli del Comune di Riolunato sono esenti dall'ICI in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27.12.1977 n. 984;
- l'articolo 3, commi 48 e 52 lett.a) della Legge n. 662/1996;
- gli articoli 52 e 59 del D. Lgs. n. 446/1997;
- l'articolo 58 del D. Lgs. n. 446/1997;
- il Decreto 6 giugno 2002 n. 159 "Regolamento recante determinazione delle tariffe d'estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28.12.2001, n. 448";
- l'art. 54 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, come integrato dagli artt. 53 e 54 della legge 23.12.2000 n.388 (legge finanziaria 2001);
- l'art. 53, comma 16, della citata legge 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001 n. 448(legge finanziaria 2002), a norma del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007) che dispone: " Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
- l'articolo 1 del D.L. 27/05/2008 n. 93 convertito con Legge 24 luglio 2008 n. 126 il quale ha introdotto a decorrere dall'anno 2008 l'esenzione da ICI per gli immobili destinati ad abitazione principale, come definiti dal D.Lgs. n.504/92 ovvero dal proprio regolamento comunale e propria delibera vigenti al 29/05/2008;
- l'art.2, commi 39 e 46, D.L. 03-10-2006, n. 262 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 novembre 2006, n. 286 i quali prevedono una riduzione dei trasferimenti dello stato in ragione del previsto aumento del gettito ICI, a seguito dell'accatastamento d'ufficio da parte dell'Agenzia del Territorio, di fabbricati non dichiarati, di fabbricati del gruppo catastale E ecc;
- la Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12/DF del 05.06.2008;
- il Testo Unico dei Regolamenti delle Entrate approvato con delibera del C.C. n. 5 del 24.03.2006 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce, all'art.29 i seguenti casi di assimilazione all'abitazione principale :
 - a) unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata;

- b) abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado, che la occupano come abitazione principale;
 - c) due o più unità immobiliari contigue occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'Agenzia del territorio regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime, l'equiparazione decorre dalla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
 - d) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'abitazione risulti occupata, quale abitazione principale dai familiari del contribuente.
- Che l'esenzione in questione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis (per soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, sempreché il soggetto passivo non sia titolare di un diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune della casa coniugale) e dall'articolo 8, comma 4, del D.lgs. 504/1992 (per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari);
 - l'articolo 77 bis comma 30 del D.L. n. 112/2008 convertito con L. n. 133/2008 il quale stabilisce che resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008 n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla TARSU.
 - **Preso atto** che, per l'anno in oggetto:
 - della riduzione dei trasferimenti che lo Stato porrà in essere anche per l'anno 2011 in ragione del citato art.2, commi 39 e 46, D.L. n.262/2006 ai quali dovrebbe corrispondere un aumento della base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili;
 - della riduzione del gettito dell'imposta a seguito dell'introduzione della esenzione per abitazione principale ai fini ICI, alla quale dovrebbe corrispondere un aumento trasferimenti statali;
 - non è possibile stabilire aliquote, agevolazioni o detrazioni dalle quali derivi una pressione fiscale superiore a quella in essere per l'anno 2008;
 - **Ritenuto:**
 - da una parte, sussistere l'obbligo di legge a carico del Comune di non aggravare la pressione fiscale derivante dall'applicazione dei propri tributi rispetto a quella in essere nel 2008;
 - dall'altra, sussistere la fondata possibilità che risulti soppresso il potere per il Comune di approvare una aliquota ridotta per abitazione principale, quanto meno in ragione dell'abrogazione implicita per incompatibilità della relativa normativa statale da parte del combinato disposto dei commi 1, 2 e 3 dell'art.1 del citato DL n.93/08;
 - che da una lettura attenta della deliberazione della Corte dei Conti Emilia-Romagna si evince che da una parte la Corte dei Conti ritiene corretto il comportamento dei comuni che non prevedono più l'aliquota ridotta per abitazione principale in quanto l'esercizio di questo potere non solo non avrebbe più senso, essendo ora prevista l'esenzione, ma è stato pure abrogato, dall'altra la corte dei conti ritiene che il Comune debba comunque esercitare il proprio potere regolamentare nell'andare a prevedere un'aliquota a favore delle unità immobiliari escluse dall'esenzione (A1,A8,A9) affinché non aumenti la pressione fiscale a carico delle stesse, pertanto in sostanza si dovrà prevedere un'aliquota per abitazione principale a favore delle u.i. A1,A8, A9 pari a quella prevista nel 2008;

- l'applicazione di detta aliquota ridotta per abitazione principale si deve intendere estesa alle relative pertinenze, nel numero massimo di due unità immobiliari che rientrino nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale;
- **Attestato che:**
 - con delibera del consiglio comunale n. 2 del 12.02.2008 sono state determinate le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2008;
 - con delibera C.C. n 1 del 19.01.2010 sono state confermate le aliquote e agevolazioni previste per l'anno 2008;
- **Ritenuto** pertanto di dover confermare per l'anno 2011 le aliquote e le detrazioni previste per gli anni 2008 , 2009 e 2010;
- **Dato atto** che il gettito ICI stimato per il 2011 sulla base delle aliquote e detrazioni vigenti per l'anno 2008 è pari ad Euro 285.000,00 e tenuto altresì conto dell'entrata derivante dal recupero dell'evasione di Euro 32.500,00 nonché del rimborso per la minore imposta derivante dall'applicazione dell'articolo 1 del D.L. 27/5/2008 n. 93 convertito con Legge 24.07.2008 n. 126, è tale da garantire l'equilibrio della gestione corrente del Bilancio 2011;
- **Acquisito** sul presente atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole della Responsabile del Servizio Finanziario rag. Costantina Contri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- **Udita** la relazione illustrativa del Sindaco;
- **Udito** l'intervento del Consigliere di minoranza Gestri Angelo, il quale preannuncia il voto contrario del proprio gruppo per le stesse motivazioni per cui hanno votato contro negli anni passati;
- **Con voti** n. 3 (tre) contrari (Consiglieri Elia Fraulini, Angelo Gestri e Renzo Pollastri) e n. 7 (sette) favorevoli espressi a scrutinio palese per alzata di mano dai 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) **DI CONFERMARE** le seguenti aliquote:

| | |
|---|----------------|
| aliquota ordinaria | 6,90 per mille |
| A favore di proprietari che eseguano lavori volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. Tale aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di anni 3 dall'inizio dei lavori. | 2,00 per mille |
| aree edificabili | 6,90 per mille |

2) **DI CONFERMARE** l'aliquota ridotta del 6,00 per mille per le u.i. A/1, A/8 e A/9 destinate ad abitazione principale e relative pertinenze, secondo le indicazioni contenute nella Deliberazione n. 352/2009/PAR della Corte dei Conti Emilia Romagna;

3) **DI CONFERMARE** le seguenti detrazioni d'imposta:

- a) detrazione per abitazione principale e le fattispecie ad essa assimilate per legge o da regolamento comunale € 130,00
- b) Ulteriore detrazione per le nuove coppie residenti con figli costituite dal 01.1999 € 128,23

4) **DI DARE ATTO** che quanto previsto ai precedenti punti è riconosciuto alle seguenti condizioni:

Le aliquote diverse da quella ordinaria e da quella prevista per l'abitazione principale , nonché l'ulteriore detrazione per le nuove coppie sono concesse e riconosciute a patto che il/i contribuenti ne richieda/no l'applicazione con apposita denuncia - richiesta-autocertificazione scritta;

La citata denuncia - richiesta – autocertificazione , deve contenere: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale; di essere in possesso, indicandoli, di tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto alla ulteriore detrazione, gli estremi catastali ed indirizzo dell'unità immobiliare per la quale viene richiesta l'agevolazione;

A pena di decadenza, la suddetta richiesta – autocertificazione deve essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune , Via Castello, 8 - o inviata a mezzo posta, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel corso del quale è maturato il diritto all'agevolazione, alla detrazione o all'aliquota agevolata richiesta;

La denuncia - richiesta – agevolazione ha validità anche per i successivi anni a quello di presentazione, qualora continuino a sussistere i requisiti richiesti ed autocertificati;

Il contribuente è tenuto a dare comunicazione scritta, con le stesse modalità della citata richiesta – autocertificazione, della cessazione del diritto all'agevolazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel corso del quale sono venuti meno i requisiti richiesti;

L'applicazione delle aliquote agevolate, e delle ulteriori detrazioni vanno rapportate al periodo dell'anno durante il quale sussistono tutti i requisiti previsti;

I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini suddetti potranno, al momento del pagamento delle rate ICI per l'anno in oggetto, tenere conto della detrazione richiesta;

L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;

La citata denuncia- richiesta- autocertificazione ha natura di dichiarazione ICI a tutti gli effetti di legge. Nel caso di dichiarazione infedele o omessa, verranno applicate le procedure e le sanzioni previste dalla legge;

Quanto stabilito nel presente atto si intende riconosciuto nei limiti e secondo le prescrizioni, le modalità i criteri e le definizioni di cui alla vigente regolamentazione Comunale ed , in mancanza, secondo legge;

Di dare atto che deve intendersi esclusa ogni altra agevolazione, riduzione o detrazione d'imposta non espressamente indicata nel presente provvedimento.

5) DI DARE ATTO, ai sensi dell'articolo 77 bis comma 30 del D.L. n. 112/2008 convertito con Legge n. 133/2008, che le aliquote e la detrazione approvate per l'anno 2011 sono rimaste invariate rispetto a quelle in vigore per gli anni 2008 , 2009 e 2010;

6) DI DARE DISPOSIZIONE ai competenti uffici e funzionari affinché si proceda alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità indicate dalla Circolare n. 3/DPF del 16.04.2003 con oggetto “Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) . Nuove modalità di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote”;

7) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con voti n. 3 (tre) contrari (Consiglieri Elia Fraulini, Angelo Gestri e Renzo Pollastri) e n. 7 (sette) favorevoli espressi a scrutinio palese per alzata di mano dai 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4° del D. Lgs. 267/2000 affinché possa esplicare effetti immediati dal primo gennaio dell'anno corrente.

=====

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Cargioli Giancarlo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanelli dott. Giampaolo

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione

Li, _23/12/2010 _

Il Responsabile del Servizio
F.to Costantina Contri

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione

Li, __23/12/2010_

Il Responsabile del Servizio
F.to Costantina Contri

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000

Addì, li ____18.01.2011____

La Responsabile del Servizio AA.GG. - Segreteria
F.to Claudia rag. Contri

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addì, li ____18.01.2011____

La Responsabile del Servizio AA.GG. - Segreteria
F.to Claudia rag. Contri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Addì, li _____

Il segretario Comunale
F.to Giovanelli dott Giampaolo